



COMUNE di PRATO SESIA

Provincia di Novara

Prot. n. 1737

Prato Sesia, 28.04.2014

Si avvisa che in allegato viene pubblicato il Capitolato per la concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse.

Le ditte interessate all'aggiudicazione del servizio dovranno far pervenire la propria candidatura nel termine perentorio delle ore 12.00 del 13/05/2014 presentando apposita domanda, la valutazione tecnica di cui all'art. 4 del Capitolato, nonché dichiarazione di cui all'art 3 del Capitolato stesso e di integrale accettazione di tutte le norme ivi contenute.



 Il Segretario Comunale
(REGIS MILANO Dott. Michele)



COMUNE di PRATO SESIA

Provincia di Novara

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL

**SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA
PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI
EVENTUALMENTE COMPROMESSE.**

Art.1 – Oggetto della concessione – descrizione sommaria delle attività comprese nel servizio – tempi di intervento

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali, sulle strade di competenza del Comune di Prato Sesia.

In particolare il servizio di ripristino post incidente, oggetto del presente capitolato, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza e coordinata da una centrale operativa dedicata, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.
- Interventi senza individuazione del veicolo responsabile, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorchè in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e , quindi , della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative.

Art. 2 - Remunerazione del servizio

Il servizio in oggetto, come specificato nell'art. 1, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Prato Sesia.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Prato Sesia, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrognerà il concessionario del servizio nei diritti al Comune stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Prato Sesia qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Prato Sesia e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Pertanto, l'entità del compenso spettante al concessionario è dipendente dal numero degli interventi effettuati a seguito del verificarsi degli incidenti e dal numero delle rimesse che potranno essere positivamente esperite nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o relative compagnie assicuratrici, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Requisiti del concessionario

Oltre ai "requisiti di ordine generale" previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., il concessionario dovrà presentare i seguenti requisiti, attestati da apposita dichiarazione:

- iscrizione presso la C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 581/1995, per attività coincidente con quella oggetto della concessione del servizio descritto nell'art.1 del presente Capitolato, o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della concessione nel triennio precedente;
- iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006) per le seguenti categorie:
 - Categoria 9 "bonifica siti",
 - Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione ai sensi dell'art. 212 comma 8, D.Lgs. 152/2006.

Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che il concessionario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento.

Il concessionario, pertanto, dovrà essere dotato di una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del concessionario, dovrà essere la seguente:

- a) centrale operativa (CO)
- b) centri logistici operativi (CLO)
- c) veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)
- d) veicoli operativi specifici

Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario

Il concessionario dovrà garantire il servizio assicurando la tipologia di interventi previsti dal servizio mediante l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e/o accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, in condizioni di assoluta sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Prato Sesia.

Tutti i mezzi impiegati per le operazioni di ripristino post incidente dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'intervento.

Ogni mezzo utilizzato dovrà, inoltre, avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;

- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale.

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

L'aggiudicazione della gara avrà luogo ai sensi dell'art. 30 comma 3 D.Lgs. 163/2006, tramite gara informale con selezione dei soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso, e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione Comunale e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo i criteri sotto riportati.

Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

- a) numero di Centri Logistici Operativi (CLO)
punteggio: 10 punti per ogni CLO offerto
punteggio massimo ottenibile: **30 punti**
- b) numero di Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA) come da precedente art. 3
punteggio: 10 punti per ogni VPA offerto
punteggio massimo ottenibile: **40 punti**
- c) numero di linee telefoniche dedicate della Centrale Operativa
punteggio: 10 punti per ogni linea dedicata offerta
punteggio massimo ottenibile: **30 punti**

Ai fini dell'aggiudicazione della concessione, nel caso di due o più offerte aventi uguale punteggio complessivo, si procederà al sorteggio fra le stesse.

Art. 5 – Cauzione definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio de quo, cauzione definitiva di € 200,00.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempimento del concessionario.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale della buona esecuzione del servizio.

Art. 6 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale del Comando Polizia Locale intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Comune applicherà una penale di € 100,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7 - Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio, se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo precedente comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal nuovo affidamento e il risarcimento del danno.

Art. 8 - Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone, o in alternativa, è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 9 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Prato Sesia mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Prato Sesia valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune di Prato Sesia è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Il Comune di Prato Sesia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 10 - Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa concessionaria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. All'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la persistenza della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

Art. 12 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Prato Sesia, lì 28/04/2014